

Consultazione
del professor di
diritto pubblico
Sig. G. M. Lampredi
scritta nell'anno 1797
a favore di Andrea
Sannino

procepato per
traffegione di
pesca proibita
nei mari di Tos-
cana =

questo titolo
è di carattere
del avv. G. B.
Fannucci, fra
le cui carte
fu rinvenuto
il presente
scritto autografo
del Prof. G. M.
Lampredi
Pisa, 1837
Aless. Tomi

non è aut.

Lampredi Gio: M.^o 22
In un processo contro Andrea Sannino per Traf-
fegione di Pesca fu interpellato il S. G. M.
Lampredi affinché decidesse se sia o no, pro-
ibita la Pesca nei mari di Toscana

A forma della Legge Sovrana di S. Marco 1767.
è proibita nei mari di Toscana la pesca detta
a Buzala.

Questa Legge però non determina se questa
Pesca sia non permessa anche al di là di
quella maggiore distanza fin dove può
giungere la palla del cannone, passato il
qual limite sembrerebbe che potesse dispi-
non competere al padrone delle Coste alcun
dominio sul Mare, ma esser questo
libero, e perciò non delittuosa, o almeno
non punibile dal prelodato padrone
La pesca, che si facesse in quella parte
di mare, sebbene con il sistema vietata.

Del G. M. di Livorno peraltro si è preteso di
potere inquisire un Pescatore del Regno
di Napoli, il quale nel ritorno, che faceva
dal Genovesato alla sua patria gettò le
reti nel mare all' oggetto di prendere un poco
di pesce per uso proprio, e del suo equipaggio

e non già y commercio, attesa essere della
qualità proibita, tanto le dette reti che il
metodo della Pesca, e sebbene L'Inquisito
e molti testimoni da esso indotti a difesa con-
tessino, che L'arresto segui in dirittura del litorale
le di Maza, e non del Granducato, nellavolta
in aumento di simil difesa, siccome anche
i Testimoni fiscali, e di più favorevoli ai Que-
relanti stabiliscono, che il Luogo della Pesca,
d'arresto era in distanza da circa sette o otto
miglia, perciò si domanda.

Se ammesso ancora, che La Pesca si fosse eseguita
in dirittura del litorale Idcaro, debba essere
assoluto L'Inquisito per fondamento, che alla
sud. distanza, non si estenda il dominio di S. A. N.
sul Mare.

O in quale altra maggiore, o minore distanza si
estenda S. dominio, rapporto all'effetto in partico-
lare di considerarsi vietato l'uso di tal pesca
specialmente quando La Terra, in dirittura
della quale si vede commesso il Delitto, ap-
partiene per non molto spazio al Granduca
di Toscana, e congiua y diverse parti con altre
Potenze, perciò si prega

Se i fatti esposti nella sud. fattispecie sussistono,
e se è vero specialmente, che il padrone Napo-
letano pescasse con le reti proibite in distanza
di sette, o otto miglia dalla spiaggia, rispondo
in senso di verità, che dalla Giurisdizione del
luogo a cui appartiene la spiaggia, nè si poteva
arrestare, nè molto ^{meno} inquisire, e non potrei
rispondere altrimenti, giacchè questa decisio-
ne viene in conseguenza dei principj da
me pubblicati, ed integrati, la verità dei
quali è stata da me cercata senza il minis-
mo spirito di partito, ed interesse, ed è gene-
ralmente riconosciuta da tutti gli Scritto-
ri della scienza, che io tratto.

Sono semplicissimi principj, che la Giurif-
dizione di un luogo, o Stato non si estende
al di là dei confini del suddetto Territo-
rio, e che le Leggi non obbligano altre
Persone, che quelle che per qualunque
titolo sono suddite del Legislatore.

Si esamini con questi due principj la ques-
tione proposta, e si veda fin dove si estende il
Territorio di un Sovrano nel mare, che bagna
le sue pragge, e la questione è sciolta.

È noto, che in tempi meno illuminati, e quando
la giurisdizione e il diritto delle Nazioni
era regolato dalla forza, o appoggiato uni-
camente alla privata legislazione dei
Romani, i quali non per le Nazioni di tutto
il mondo la fecero, ma per quelle unica-
mente, che erano sottoposte al loro Impero,
ogni Nazione, che aveva per confine il mare,
credè d'esser padrona di un gran tratto d'esso,
e quelle, che avevano maggior forza si diedero
ad intendere d'aver diritto d'impedire alle
altre più deboli fino la Navigazione per
vasi, ed interminabili mari, ma non si fu
alcuno, che rispettasse questo preteso diritto,
ed a poco, a poco la violenza, e la forza cedendo
alla ragione eterna, lasciate le esorbitanti
decisioni dei venali Giureconsulti, si giunse
ad una, che è la sola ragionevole, e come tale
ricongiunta da tutte le Nazioni: cioè, che
tutta acqua di mare intorno alle spiagge
di uno stato si dovesse riguardare come Terri-
torio dello Stato medesimo, quanto egli poteva
difendere col tiro del cannone situato sulle
sue Torri, e spiagge, e sulle oze avanzate

nel mare. aujourd'hui, du Wattel droit de
~~de la mer~~ geny. lib. 1. cap. 123. § 1299. = tout
= si espace de mer, qui est à la portée du
= canon le long des côtes est regardé comme
= faisant partie du territoire, et pour cette
= raison un vaisseau pris sur le canon d'une
= forteresse neutre n'est de bonne prise. = Watt.
= Jur. gent. cap. 1. § 128. = L'art de la guerre

by quae eadem accedunt occupari possunt quaeque
dominium in iisdem mari possunt = Bynkershoek.
de dominio maris off. Dom. 11. pag. 103. cap. 11.
§ 5 = iii = quare omnino videtur rectius
= eo potestatem Terrae extendi, quousque
= tormenta bellica exploduntur, eatenus
= quippe cum imperare tum possidere videtur.
Or non v'essendo altra acqua di mare intorno
alle Coste, che si possa chiamar territorio
della Nazione sovrana della Coste medesima,
che quella ch'è protetta dal tiro di cannone,
e non v'essendo a mio credere cannone alcuno
che tiri di punto in bianco alla distanza di
sette, o otto miglia, è certo, che la pesca
di cui si tratta è un fatto sequito fuori
del Territorio Toscano, e per conseguenza

non sottoposto alla sanzione delle sue leggi,
e alla Giurisdizione de' Magistrati.

Infatti la legge di S. Marco 1767. in pratica
la legge suddetta non estende la sua effi-
cacia, o sanzione oltre i mari di Isicana
= S. i. u. = che nessuno ardisca di pescare nei
= mari di Isicana di conserva a coppia, o a bu-
= tala = supporre adunque la legge, che i mari
di Isicana presentino un termine fisso, e cir-
coferitto non già dai Geografi, ma dai G.
e la supposizione è vera, perochè questi ai
tempi nostri sotto il nome di Mar Isicano
= l'ignico, Britannico, riguardato come
Territorio delle rispettive Nazioni, che
hanno l'Impero delle Coste, non intendono
che quel tratto di Mare, che può esser difeso
dal cannone pirato, come abbiamo detto
di sopra.

Se questa non fosse la vera, e genuina significazi-
one un pescatore forestiero, che non è obbligato
a sapere le leggi di Sovrano padrone delle
Coste, che egli appena vede dal vasto Mare
trovandosi otto, o dieci miglia al largo, e
conseguenza in Territorio nullius, e dove

nessun Sovrano della Terra ha prescri-
zione alcuna, se si eccettua quello la
bandiera del quale egli inalbera, come
accenneremo in seguito, potrebbe esser in-
sato, ed inquietato dagli esecutori delle leggi
del Paese, che abbia coste sul mare, sul pre-
testo di egli pesca con reti, e modi proibiti
da quelle leggi, che non può, né deve conser-
ve, lo che sarebbe contrario ai primi eleme-
nti non solamente del Giur delle genti, ma
anche di Giur Espiritivo.

La legge stessa sulla contravvenzione della
quale si pretende ~~il diritto~~ di condannare
il Decatore Napoletano, pare che infatti
non abbia avuto altra intenzione, che di non
permettere che si deteriori l'uso della
pesca nelle sue acque occupate, vale a
dire nel suo Territorio, poiché al §. 5.^o si
= legge quanto segue = resta parimente proi-
= bito il poter pescare nei mari sud.^o con quella
= qualità di bastimenti comunemente
= chiamati Trabaccoli, quali più degli altri
= possono introdursi verso le spiagge vicino
= alla terra in pregiudizio delle pesche, e con

qualunque sorta, e qualità di reti a tal
perniciosa Pesca adattate = dalle quali
parte apparisce, che lo spirito della legge
si è d'impedire, che nella debita distanza
dalle spiagge, vale a dire nel Territorio
del Legislatore, non si commetta cos' alcuna
che possa ai sudditi render più difficile,
e meno copiosa la Pesca.

non si potrebbe dire, che anche in otto, o dieci mi-
glia di distanza dal mare, chi pesca a nap-
ola, o con reti fitte, che inileppino le appena
nate figliuolanze dei pesci, o nuova di essi,
faccia pregiudizio alla pesca in genere, e
così il Sovrano del Luogo ove la pesca si fa, ab-
bia il diritto di proibire, e di punir quelli
che alla sua proibizione contravengono, e chi
si riprende quello che abbiamo già detto, che
in tanta distanza del Lido il mare diventa
nullius, e che per conseguenza le azioni di chi
vi si trova non hanno altra legge da osservare
che quella della Natura. Or qualunque
sia vero, che recando danno agli altri l'istessa
legge di Natura comanda il risarcimento
è vero ancora, che per essere obbligata alla

reazione di un danno arrecato ad un
altro con una mia azione, o omissione,
bisogna che vi sia una precedente legge,
che comandi, o vieti l'azione, o omissione di
cui si parla, e dalla quale deriva il danno
al tempo. Quando ciò non si verifica, e che usan-
do il mio diritto perfetto verso ad un altro un dan-
no, quantunque io sia l'autore dell'azione
dannosa, non è tanto quanto all'effetto, che
produce non mi si può imputare. Ora
quantunque sia vero, che in viluppando i
peschi appena nati, o prendendo le uova degli
uccelli renderò più difficile agli altri, e meno
copiosa la pesca, e meno proprio l'aucupio
con ciò trattandosi di cose, che trovate in
Teritorio Nullo, diventano del primo occu-
pante, chi pretendesse d'arguir la mia
libertà naturale mi farebbe una solenne
ingiuria.

Da ciò si deduce che la legge d'usi par-
ta non può avere inteso altro, che di proibire
questa supposta pernicioza pesca a Rufala nelle
sue acque occupate, cioè in quel tratto di mare,
che è difeso dal cannone, e non nel vasto mare,
e libero, e in qualunque distanza della spiaggia
~~di~~, e che per conseguenza se non si prova

che il cannone della spiaggia Toscana hri di punto
in bianco alla distanza di otto miglia si arrestò
fatto del bastimento napoletano e la successiva
inquisizione sono atti totalmente nulli, e ingiu-
ridi, atti non di impero esercitati co' l'espresso
dritto delle genti, e co' le disposizioni del Sij Co-
mune, perche fatti fuori del Territorio.

Questo discorso appoggiato ad incavillabili ragioni
non procederebbe se si trattasse di pescatori sudditi
e Toscani, che inalberano la bandiera del Granducato
e di qualunque si verificchi, che fuori del lito del
cannone sono in Territorio neutro, con tutto ciò
essi portano seco una sudditanza abituale, subitochè si
pretendono di appartenere, alla nazione di cui inal-
berano la bandiera, e sono di conseguenza obbligati
ad uniformarsi pienamente ⁱⁿ tutti gli atti, che
sono fatti nella nave, alle LL. del luogo, e dello
Stato a cui appartengono, e quanto si sopra la loro
situazione

Ora non avrò dubbio alcuno, che un Sovrano non possa pres-
crivere ai suoi pescatori sudditi e la qualità delle
reti, e i modi di pescare anche fuori del lito del canno-
ne, e ch'essi non debbano al comando del loro Sovrano
legittimo obbedire, e che contravenendo non si possano
giustamente punire = chaque état, d'ice oportuna
Wattel nel luogo citato, peut redonner à cet égard
se ce qu'il trouvera bon pour ce qui concerne les
affaires entr'eux ou leurs affaires avec le Souverain =
ma quando si tratta da Nazione a Nazione bisogna ri-
metterne al dritto delle genti generale, al quale
derogare non si può, che si messo di Wortuni trattati

e nel caso nostro si tratta appunto d'un pescator
di Nazione straniera.
Ben s'additi intendo non solamente quelli che sono
itali di origine, o di domicilio, ma anche tutti quelli
che si trovano qualunque fosse dentro i confini
del Territorio, che sono obbligati ad uniformarsi
alle Leggi del Luogo. Così anche il pescator napoletano
se nel tempo dell'arresto
fosse stato trovato nelle acque occupate, e dentro
il tiro di cannone sarebbe stato legittimamente
arrestato, e sarebbe, trovandosi reo, sottoposto alla
pena comminata dalla Legge, ma in caso diverso
come il nostro è impossibile di giustificare l'arresto
e la successiva inquisizione.

Suo bene impedire il Sovrano delle coste l'ingresso
nelle sue acque a qualunque bastimento pescatore
straniero, che abbia nel suo apparato reti proibite
dalle nostre Leggi, non pescando egli in alto, e
libero mare con queste reti, e riguardi l'ingresso
nei suoi porti, rade, e baie, obbligando a mettersi
al largo, e può ancora proibirgli nel suo territorio
lo smercio del pesce preso con le dette reti, ma
non potrà mai impedirgli, che si faccia uso di
qualunque rete egli vuole nelle acque libere,
ed in alto mare, cioè fuori del Territorio.
Infatti parlando la L. dei mari toscani, altro
non poteva intendere, e non ha inteso, come abbiamo
osservato di sopra, che quella parte di mare, che si repu-
ta suo Territorio cioè quel tratto lungo le spiagge
che è difeso dal tiro del cannone, che è appunto il si-
gnificato legale del mar toscano.

Io non ho creduto, che se col raziocinio, ni coll'auto-
rità dei R. e delle leggi si dovesse fissare più ov-
e in qual distanza la forza più qui nota della polvere
potesse spingere una palla di cannone del migliore
e del più artificioso calibro: una simil questione
si dee piuttosto decidere dai Veri pratici di
artiglieria, e di pallistia, ma pure anche i R.
vi hanno rivolto le aniro, e comunemente decidono
che un cannone non potendo tirare di punto in
l'arco a maggior distanza d'una miglia, epi terri-
torio del Principe si deva reputare l'acqua del
mare, che è intorno alle sue Coste & lo spazio d'una
miglia, e non più, perchè questo fino a quel punto
può come dicono i R. terrene, et submovere § 1239.

§ 1239. H de verb. signif. = iura territorium ab ea
dichem quidam ajunt, quod magistratus eius loci
inter eos sine terrendi idest submoveri, ius habet =
Salicor: de deveris de principe neutr: cap: 10. § 1. p. 400.
che fissa a tre miglia la distanza della terra in
mare da reputarsi come territorio = iura Come quel.
= la, che si avrà mente è la maggiore, ove con la forza
= della polvere pura congiunta si possa spingere una
= palla, o una bomba. azzurri. Giurisprud. mercantile
= Libro 3. lettera M. § 19. che è della med. opinione.
che è giusta, = Costo. M. Garraud. M. 110.

fu ordinato dal Signor R. di Giustitia perduto
il Signor R. Buon Governo = spendesi il Signor
e li altri ero il padre Andrea Sarnino, e ero qua-
lunque altro fosse stato a parte della Draggessione
di cui si tratta fino a nuovi, e migliori indizi.
li 11. Ore 1791. →